REGOLAMENTO (CEE) N. 3742/81 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1981

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso un accordo con la Spagna il 29 giugno 1970 (1) completato, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo di adattamento in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità (2), dal regolamento (CEE) n. 3559/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Spagna (3);

considerando che in virtù di detto accordo la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo globale di 1 424 000 tonnellate per taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna; che i dazi contingentali sono pari al 40 % dei dazi della tariffa doganale comune; che è opportuno aprire per il 1982 questo contingente tariffario comunitario;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Spagna, alle percentuali indicate in appresso:

Stati membri	1978	1979	1980
Benelux	10,6	50,1	4,5
Danimarca	—	—	—
Germania	13,9	3,9	2,0
Grecia	—	—	—
Francia	28,4	8,8	23,0
Irlanda	—	0,7	—
Italia	31,4	9,8	17,9
Regno Unito	15,7	26,7	52,6

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	22,38
Danimarca	7,00
Germania	42,10
Grecia	0,17
Francia	5,96
Irlanda	0,45
Italia	6,14
Regno Unito	15,80

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per ga-

(1) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 13. 11. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 71.

rantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che nella fattispecie potrebbe corrispondere a circa il 50 % del volume contingentale;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, fatte salve le misure che potrebbero intervenire in applicazione dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 3 dell'allegato I dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Spagna, i dazi della tariffa doganale comune per i seguenti prodotti, raffinati in Spagna, sono parzialmente sospesi alle aliquote indicate a fronte di ciascuno di essi, nell'ambito di un contingente tariffario comunitario globale di 1 424 000 tonnellate:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (in %)
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	
	A. Oli leggeri:	
	III. destinati ad altri usi	2,4
	B. Oli medi:	
	III. destinati ad altri usi	2,4
	C. Oli pesanti:	
	I. Oli da gas:	
	c) destinati ad altri usi	1,4
	II. Oli combustibili:	
	c) destinati ad altri usi	1,4
	III. Oli lubrificanti ed altri:	
	c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo (a)	1,6
	d) destinati ad altri usi	2,4
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
	B. altri:	
	I. Propani e butani commerciali:	
	c) destinati ad altri usi	0,6

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (in %)
27.12	Vaselina:	
	A. greggia:	
	III. destinata ad altri usi	0,7
	B. altri:	2,4
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi «gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati:	
	B. altri:	
	I. greggi:	
	c) destinati ad altri usi	0,7
	II. non nominati	2,1
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	C. altri:	
	II. non nominati	0,7

Nei limiti di questo contingente tariffario, la Grecia applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979 e nel regolamento (CEE) n. 3559/80.

Articolo 2

1. Una prima parte di 712 000 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote, che fatto salvo l'articolo 5 sono valide sino al 31 dicembre 1982, ammontano a:

	(in tonnellate)
Benelux	160 000
Danimarca	50 000
Germania	299 400
Grecia	1 200
Francia	42 500
Irlanda	3 200
Italia	43 700
Regno Unito	112 000

2. La seconda parte di 712 000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrontondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1982.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1982, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1982, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1982, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1982 e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1982, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti comulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

CARRINGTON